

ALL RISKS AZIENDE

Contratto di Assicurazione Incendio,
Furto, Guasti alle Macchine

■ **Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali** ■



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO

Apparecchiature elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali.

Atti di terrorismo

Atti dolosi in genere (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi politici, religiosi, ideologici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Cassaforte

Contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Nel caso di cassaforte a muro deve essere ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.

Contenuto

L'insieme dei beni di cui alle voci di glossario "Apparecchiature elettroniche", "Cose particolari", "Impianti di forza di produzione", "Macchinario, attrezzatura ed arredamento", "Merci", "Merci speciali" e "Valori".

Copertura

Il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose particolari

Archivi, documenti, registri, disegni, stampati, microfilms, pellicole e fotocolor; supporti di dati, quali: schede, dischi, nastri e supporti informatici in genere utilizzati per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Esplosivi

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione


Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali



quote spettanti delle parti comuni. È escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzatura ed arredamento.

Franchigia

L'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.

Furto

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, così come disciplinato all'art. 624 codice penale.

Impianti di forza di produzione

Impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica, gruppi compressori; macchine ed impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto, si intendono compresi gli eventuali serbatoi, i basamenti e le parti ed opere murarie e che ne siano il naturale completamento; attrezzi, utensili e relativi ricambi; impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), pesa e/o di imballaggio, il tutto funzionalmente connesso all'attività produttiva dell'azienda.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla Norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche e/o integrazioni.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infiammabili

Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

▪ Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

• Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C ed inferiore a 55°C;

• Tipo C


- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C ed inferiore a 100°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni legislative.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

Macchinario attrezzatura ed arredamento

Le macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi, compresi i basamenti e le parti ed opere murarie che ne siano il naturale completamento; impianti di forza e di produzione; impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di imballaggio e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti tecnici in genere quali idrici, termici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, di estinzione; camini, vasche, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; insegne, antenne, mobilio ed arredamento in genere compresi oggetti d'arte (quadri, dipinti, mosaici, tappeti, arazzi, statue e oggetti simili), scaffalature, banchi, cancelleria, stampati, campionari, indumenti ed effetti personali di dipendenti ed amministratori (esclusi valori e preziosi); macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche e quant'altro non rientri nella definizione "Cose Particolari".



Merci

Le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi infiammabili e merci speciali, ma esclusi esplosivi. Il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, o su mezzi di trasporto.

Merci speciali

- **Categoria D1:** polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo.
- **Categoria D2:** se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi.
- **Categoria D3:** se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

Partita

L'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 codice civile.

Rapina

Reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 codice penale.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società


L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Solai

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).



Tubo interrato


La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito e di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Vetro antisfondamento


Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.



■ ALL RISKS AZIENDE

■ Condizioni di Assicurazione

Documento aggiornato a Gennaio 2019



■ **INDICE**


NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 3

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I - INCENDIO ALL RISKS _____ pag. 5

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II - FURTO E RAPINA _____ pag. 16

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE III - GUASTI MACCHINE _____ pag. 20

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI PER LE SEZIONI
I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA E III - GUASTI MACCHINE _____ pag. 24



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a.r. ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.


Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.



Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.13 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.14 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra più imprese assicuratrici, indicate in polizza, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.


Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di HDI Assicurazioni. S.p.A all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le imprese coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'"Estratto Unico" firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle coassicuratrici stesse oppure dalla firma apposta sul presente contratto.



NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I - INCENDIO ALL RISKS**Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i **danni materiali e diretti causati alle cose assicurate**, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, **da qualsiasi evento**, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, **non espressamente escluso**.

Sono compresi:

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
- i danni a quadri, tappeti, oggetti d'arte o d'antiquariato, incluse collezioni,

L'assicurazione comprende altresì le "Spese di demolizione e sgombero", necessariamente sostenute per:

- 1) **demolire, sgomberare, trattare e smaltire, trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro** indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni od integrazioni, comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64;
- 2) **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare** - comprese le spese di montaggio e smontaggio - **le cose mobili assicurate** parzialmente danneggiate o quelle non colpite dal sinistro qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali; relativamente alle spese di cui ai punti 1) e 2) non è operante il disposto di cui all'Art. 10.7 - "Assicurazione parziale".

Art. 2.1.1 Assicurazione globale dello stabilimento

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce lo stabilimento, fatta eccezione per le aree, **ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate**.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento, purché inerente l'attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Art. 3.1 Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:

- 1) *atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;*
- 2) *esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- 3) *maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;*
- 4) *mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;*
- 5) *trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate;*
- 6) *atti di terrorismo;*
- 7) *terremoto;*
- 8) *inondazioni, alluvioni;*

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

b) i danni di:

- 1) *guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;*
- 2) *fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione; sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;*

c) i danni causati da o dovuti a:

- 1) *interruzioni di reazioni termiche, isothermiche o chimiche ovvero da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;*



- 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 3) errata manovra;
- 4) effetti gradualmente degli eventi atmosferici;
- 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
- 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
- 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
- 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
- 10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;
- 11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero; sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Si intendono comunque esclusi:

- d) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) i danni, causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- f) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- g) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
- h) i danni da furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- i) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- k) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
- l) i danni, di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
- m) i danni, di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.


Sono inoltre esclusi:

- n) le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- macchinari ed attrezzature in "leasing";




- *apparecchiature elettroniche assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine.*
- *gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata);*
- *boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;*
- *merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza);*
- *argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;*
- *aeromobili e natanti;*
- *veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, salvo si tratti dei veicoli oggetto dell'attività, quali quelli in conto vendita e/o in riparazione, manutenzione ecc. posti nei fabbricati adibiti ad attività commerciali (quali ad esempio gli autosaloni) e/o artigianali (quali ad esempio officine, carrozzerie, elettrauto). Non sono considerati veicoli oggetto dell'attività quelli di proprietà del titolare l'attività assicurata e quelli di dipendenti, fornitori e simili.*

Art. 3.3 Esclusioni specifiche

- 1) Relativamente ai danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, *la Società non indennizzerà i danni:*
 - *causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo;*
 - *da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;*
 - *di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto alla Condizione Speciale 4.1.8;*
 - *di imbrattamento di macchinari ed attrezzature e/o dei muri esterni dei fabbricati;*
 - *verificatisi in occasione di serrate.*
- 2) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, *qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.*
- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria, si intendono escluse le seguenti cose:
 - *antenne, camini, cancelli, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne;*
 - *beni di cui alla voce "contenuto" posti all'aperto, anche se caricati su automezzi, ad eccezione di macchinari ed attrezzature fissi all'aperto per natura e destinazione;*
 - *tende, fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, strutture geodetiche, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.*

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.
- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, *la Società non indennizzerà i danni:*
 - *a fabbricati, strutture o serbatoi non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;*
 - *ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;*
 - *a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.*
- 5) Relativamente ai danni direttamente causati da spargimento d'acqua o altri liquidi, derivante da rottura accidentale, traboccamento, intasamento, occlusione, rigurgito di ogni impianti e tubazioni in genere, serbatoi e vasche *la Società non indennizzerà i danni:*
 - *alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;*
 - *causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di*



- *bacini naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione d'acqua marina;*
 - *causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.*
- 6) Relativamente ai danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), *restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.*
- 7) Relativamente ai danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, *l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici), restano comunque esclusi:*
- *i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;*
 - *i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;*
 - *i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;*
 - *i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.*
- 8) Relativamente ai danni da gelo, *sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.*
- 9) La garanzia per le **cose particolari** è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 10.7 - Assicurazione Parziale -, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate.
L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

Art. 4.1 Condizioni complementari (sempre operanti)

Art. 4.1.1 Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso *e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.00,00.*

L'obbligazione della Società:

- *sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;*
- *è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti in caso di sinistro (Art. 10.1 - Obblighi in caso di sinistro).*

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 4.1.2 Modifiche e variazioni fabbricato e macchinario

Fermo quanto previsto all'Art. 1.5 - Aggravamento del rischio è nella facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso alla Società.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto dall'Art. 10.7 - Assicurazione parziale.


In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dello stabilimento.

Art. 4.1.3 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 4.1.4 Onorari dei periti

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (*purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale*) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 10.3 - Procedura per la valutazione del danno, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.



Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Società della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia viene prestata senza applicazione dell'Art. 10.7 - Assicurazione Parziale

Art. 4.1.5 Onorari progettisti e consulenti

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all'Assicurato, secondo le tariffe dei rispettivi ordini professionali, gli onorari e le spese di architetti, di ingegneri, di geometri, di geologi, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni allo scopo di effettuare la ricostruzione od il rimpiazzo degli enti distrutti o danneggiati, escluse, comunque, le spese inerenti l'attività di liquidazione.

La garanzia viene prestata senza applicazione dell'Art. 10.7 - Assicurazione Parziale

Art. 4.1.6 Spese di ricerca e riparazione del guasto

La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione esistenti nei fabbricati assicurati che abbiano provocato un danno per fuoriuscita di acqua condotta o di altro fluido in essi contenuto.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a tubi interrati.

Art. 4.1.7 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 codice civile, verso:

- *le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;*
- *le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;*
- *i clienti dell'Assicurato purché il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.*

Art. 4.1.8 Fenomeni elettrici (Primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'Art. 3.1 - Esclusioni, lettera b) punto 1), la Società indennizza, senza applicazione di quanto disposto dall'Art. 10.7 - Assicurazione parziale, i danni materiali e diretti di **fenomeno elettrico** a macchine ed impianti elettrici costituenti parte dei fabbricati o del macchinario dell'azienda, apparecchiature elettroniche e macchine d'ufficio in genere, apparecchi e circuiti elettronici al servizio di macchinari ed impianti per effetto di correnti, scariche, corto circuito, variazioni di corrente, sovratensione, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Limitatamente ai sinistri che abbiano colpito gli elaboratori elettronici, la garanzia opera anche per i danni conseguenti alla perdita di dati o al danneggiamento di programmi in licenza

La Società non risponde dei danni:

- *alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, a tubi catodici, alle resistenze elettriche scoperte alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;*
- *causati da usura e/o corrosione;*
- *dovuti a manomissione, modifiche, riparazioni, montaggi, smontaggi, prove, manutenzione;*
- *dovuti a difetti di materiale;*
- *di cui debba rispondere, per legge o contratto, il costruttore o l'installatore.*

Art. 4.1.9 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, *sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.*

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.1.10 Selling price

In deroga all'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, punto III) la Società in caso di sinistro che abbia danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissione o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell'Art. 1.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.


Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- *le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;*
- *l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.*

La presente pattuizione non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'Art. 10.7 - Assicurazione parziale.



Art. 4.1.11 Merci presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate merci, presso ubicazione diverse da quella dichiarata in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati, ***purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.***

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di dette merci.

Art. 4.1.12 Macchinario ed attrezzatura presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati il macchinario, l'attrezzatura temporaneamente presso terzi in ubicazioni diverse da quella dichiarata in semplice deposito o in attesa di riparazione, pulizia, manutenzione e/o modifiche, ***purché nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano oppure presso mostre, fiere e mercati in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni.***

Art. 4.1.13 Movimentazione interna ed urto veicoli

A parziale deroga dell'Art. 3.1 - Esclusioni, lettera c) punto 3), la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate avvenuti in occasione di movimentazione interna e/o causati da urto di veicoli - anche se di proprietà od in uso all'Assicurato - ***sempre che i danni si siano verificati all'interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni assicurate ove l'Assicurato svolge la propria attività.***

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso, quelli alle cose trasportate o caricate sui veicoli nonché alle merci (di proprietà dell'Assicurato o di terzi) ovunque poste.

Art. 4.1.14 Indennizzo a Primo rischio assoluto per sinistri fino a € 50.000,00

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del successivo Art. 10.7 - Assicurazione parziale, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte ***al lordo di eventuali franchigie o scoperti***), ***risulti uguale o inferiore a € 50.000,00***, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'Art. 10.7 - Assicurazione parziale.

Art. 4.1.15 Rottura lastre

A parziale deroga dell'Art. 3.1 - Esclusioni, lettera b) punto 1), nonché dell'art. 3.3, punto 3 – Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti per la rottura di:

a) lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, policarbonato e/o antisfondamento non in vetro, sia esterne che interne, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate in posizioni verticali o orizzontali nel fabbricato ove è ubicata l'attività;

b) insegne interne ed esterne poste nel raggio di 25 metri dal fabbricato ove è ubicata l'attività;

c) targhe ed iscrizioni professionali stabilmente installate sul fabbricato ove è ubicata l'attività.

L'Assicurazione è operante quando la rottura è dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi.

La garanzia non è operante per i danni:

- ***verificatisi in occasione di traslochi, ovvero di rimozioni o riparazioni effettuate sui beni assicurati o nei locali ove gli stessi esistono;***
- ***da rigature, screpolature, scheggiature;***
- ***verificatisi in occasione di lavori sulle lastre o sui relativi supporti o sostegni o cornici, rimozione delle lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;***
- ***determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché a lastre che alla data di effetto della Polizza non erano integre ed esenti da difetti;***
- ***di natura estetica;***

Art. 4.1.16 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.

L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.



Art. 4.1.17 Compensazione tra partite assicurate

Limitatamente alle partite "Fabbricato" e "Contenuto" e quando le stesse sono assicurate a "Valore intero", a parziale deroga dell'Art. 10.7 - Assicurazione parziale -, se al momento del sinistro dalle stime effettuate a norma dell'Art. 10.5. -Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio della partita insufficientemente assicurata ed in proporzione all'insufficienza rilevata.

Resta convenuto che:

- *la suddetta ripartizione non ha luogo per la partita "merci" per la quale sia prevista l'assicurazione nella forma di cui all'Art. 6.1.4 - Merci fluttuanti Assicurazione fluttuante a denunce anticipate - ;*
- *la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.*

Art. 5.1 Garanzie speciali - eventi catastrofali (Valide solo se espressamente richiamate e/o corrisposto il relativo premio)**Art. 5.1.1 Atti di terrorismo**

A parziale deroga dell'Art. 3.1 - Esclusioni, lettera a) punto 6), la Società risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, ad ogni scadenza annuale di polizza, di recedere dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata; la Società provvederà alla corrispondente riduzione del premio a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Art. 5.1.2 Inondazione, alluvione, allagamenti

A parziale deroga dell'Art. 3.1 - Esclusioni, lettera a) punto 8), la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate da :

- fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
- formazione di ruscelli e/o accumulo esterno di acqua

La Società non indennizza i danni:

- *causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;*
- *causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;*
- *di franamento, cedimento o smottamento del terreno;*
- *alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;*
- *a enti mobili all'aperto;*
- *causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;*
- *causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare 5.1.1 - Atti di terrorismo, se ed in quanto operante.*


Art. 5.1.3 Terremoto

A parziale deroga dell'Art. 3.1 - Esclusioni, lettera a) punto 7), la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da terremoto, *intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.*

Art. 6.1 Garanzie aggiuntive (Valide solo se espressamente richiamate e/o corrisposto il relativo premio)**Art. 6.1.1 Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di



terzi di cui al comma precedente, *sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.*

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, collaboratori e fornitori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;*
- *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;*
- b) qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;*
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b);*
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b).*

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 codice civile.

Art. 6.1.2 Merci in refrigerazione (Primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'Art. 3.1 - Esclusioni, lettera c), punto 11), ferme le restanti esclusioni salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma stabilita per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, senza applicazione di quanto disposto dall'Art. 10.7 - assicurazione parziale, i danni alle merci in refrigerazione assicurate alla specifica partita a causa di:

- 1)** mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2)** fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, urto veicoli, onda sonora;
- b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio se operante la relativa Garanzia Complementare 5.1.1 - Atti di terrorismo.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che ha stipulato contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo e relativi dispositivi di controllo di tutti i vari componenti dei banconi, celle ed armadi frigoriferi (o che esegue direttamente in economia detta manutenzione preventiva).

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.


La Società non è tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da:

- *mancata erogazione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore dell'energia stessa;*
- *terremoto, inondazione o alluvione, salvo se operanti le relative Garanzie Speciali.*

Art. 6.1.3 Perdite pecuniarie per maggiori spese (Primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'Art. 3.1 - Esclusioni, la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività. *L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.*

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:



- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. 10.7 - assicurazione parziale.

Art. 6.1.4 Merci fluttuanti - Assicurazione fluttuante a denunce anticipate

La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci indicate, ed a tasso annuo pattuito.

Per ciascuna annualità assicurativa e per ogni partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante. Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) le denunce dovranno essere trasmesse alla Società mediante raccomandata postale, telex, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore;
- 2) la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- 3) la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata in polizza;
- 4) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, addizionando, partita per partita, le somme assicurate in ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo;
- 5) la differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al punto 4) e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
- 6) il conguaglio di premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la garanzia limitatamente alla presente assicurazione fluttuante, resterà valida soltanto per la somma assicurata corrispondente alla percentuale di massimo impegno fluttuante pari all'acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

Art. 6.1.5. Garanzia danni indiretti

A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 3.1 –Esclusioni – lettera n), la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni subiti e documentati derivanti da comprovata interruzione temporanea di attività, totale o parziale, conseguente a sinistro indennizzabile a termini della Sezione I – Incendio All Risks della presente polizza.

La presente estensione di garanzia può essere prestata in forma percentuale dell'indennizzo liquidato o , alternativamente, in forma di diaria giornaliera, secondo quanto esposto in polizza.


Sono esclusi i danni:

- conseguenti alla cessazione definitiva dell'attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile;
- imputabili all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo l'originaria destinazione a causa di fatti esterni quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall'autorità.

Art. 6.1.6 Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, nel limite della somma assicurata a tale titolo, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di "fabbricato" le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dall'Assicurato locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.



Qualora la forma dell'assicurazione prescelta sia a "Valore intero" la presente garanzia comporta l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 10.7 -Assicurazione parziale-, quando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Art. 6.2 Delimitazioni e Detrazioni della Sezione I- Incendio

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, con i limiti (scoperto/franchigia e limite di indennizzo) indicati nell'Intercalare di polizza (allegato 2)

Art. 7.1 Condizione particolare (*Valida solo se espressamente richiamata*)

Art. 7.1.1 Assicurazione con dichiarazione di valore - convenzione

1) Il Contraente o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite "Fabbricati" e "Macchinario, attrezzatura ed arredamento" comprendono i valori della totalità dei fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, punto 1) e 2), dalla società peritale incaricata delle stime della quale viene data copia dal Contraente o dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 10.7 - Assicurazione parziale, salvo quanto previsto dal successivo punto 4).

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti del secondo comma dell'art. 1908 codice civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Art. 10.7 - Assicurazione parziale.

3) Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:


- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;*
- b) derivanti da introduzioni di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.*

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (Art. 10.7 - Assicurazione parziale) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini dell'Art. 10.9 - Limite massimo dell'indennizzo, quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;*
- che, relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.*


5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.



Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

- 6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4), lettere a) e b), circa i quali il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.*
- 7) La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma entrambe le Parti, hanno facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.*
- 8) La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente o l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.*
- 9) I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 15 giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.*

Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di assicurazione.



NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II - FURTO E RAPINA**Art. 8.1 Premessa****Art. 8.1.1 Forma dell'assicurazione Furto e Rapina**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 10.7 Assicurazione parziale.

Art. 8.2 Caratteristiche dei fabbricati contenenti le cose assicurate

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione furto, la garanzia all'interno dei fabbricati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, muratura, calcestruzzo, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Se l'introduzione nei locali avviene attraverso tetto e/o pareti non avente caratteristiche conformi alle caratteristiche sopra riportate, troverà applicazione lo scoperto indicato per questo titolo nell'intercalare di polizza (allegato 3)

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 1.2 - Altre assicurazioni, senza tener conto del suddetto scoperto, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 8.3 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, senza applicazione del disposto ai cui all'Art. 10.7 - Assicurazione parziale, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da:

a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;


per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia, nell'ambito della somma assicurata:

1. **i danni causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;**
2. **i guasti provocati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese casseforti e camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il furto di fissi e infissi stessi.
3. **i danni a quadri, tappeti, oggetti d'arte o d'antiquariato, incluse collezioni**
4. **i danni a valori ,ovunque riposti purché all'interno dei locali contenenti le cose assicurate**
5. **le spese ed onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale)** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 10.3 - Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
6. **le spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dei locali dell'azienda contenenti le cose assicurate. **La sostituzione delle serrature deve essere**



effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della perdita o sottrazione.

Art. 8.4 Mezzi di chiusura dei locali

Le condizioni e premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate rispondano alle seguenti caratteristiche:

- *ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro;*
- *nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.*

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:


- 1) *se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;*
- 2) *se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, troverà applicazione lo scoperto indicato per questo titolo nell'intercalare di polizza (allegato 3)*

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 1.2 - Altre assicurazioni, senza tener conto del suddetto scoperto, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 8.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- b) *verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- c) *agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;*
- d) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave:*
 - 1) *da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - 2) *da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;*
 - 3) *da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;*
 - 4) *da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;*
- e) *avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;*
- f) *causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;*
- g) *subiti dai beni all'aperto;*
- h) *indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.*
- i) *a macchinario ed attrezzature in leasing;*
- j) *ad apparecchiature elettroniche assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine*
- k) *a gioielli, perle naturali e coltivate e pietre/metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata)*
- l) *veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, salvo si tratti dei veicoli oggetto dell'attività, quali quelli in conto vendita e/o in riparazione, manutenzione ecc. posti nei fabbricati adibiti ad attività commerciali (quali ad esempio gli autosaloni) e/o artigianali (quali ad esempio officine, carrozzerie, elettrauto). Non sono considerati veicoli oggetto dell'attività quelli di proprietà del titolare l'attività assicurata e quelli di dipendenti, fornitori e simili*



Art. 8.6 Condizioni complementari (Sempre operanti)**Art. 8.6.1 Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro**

A parziale deroga dell'Art. 8.5 - Esclusioni, lettera d) punto 2), la Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 8.3 - Oggetto dell'assicurazione, anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato **e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.**

Art. 8.6.2 Contenuto presso terzi

Si intende assicurato il macchinario, l'attrezzatura e merci, presso terzi .

L'assicurazione, operante per le garanzie furto e rapina, è valida per i suddetti beni in deposito e/o lavorazione presso terzi in locali **ubicati in Italia e Repubblica di San Marino, fermo quanto disposto dall'Art. 8.4 - Mezzi di chiusura.**

Art. 8.6.3 Contenuto presso fiere e mostre

Si intendono assicurate le merci ed attrezzature presso fiere e mostre **ubicate in Italia, Repubblica di San Marino o in paesi dell'Unione Europea**, a cui l'Assicurato partecipi direttamente.

La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dall'Art. 8.4 - Mezzi di chiusura.

Art. 8.6.4 Prezzo di vendita - Selling price

Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, **dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.**

Art. 8.6.5 Indennizzo di cose particolari

La Società indennizza il costo del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione delle cose particolari, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, **escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.**

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Art. 8.6.6 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'azienda, **troverà applicazione lo scoperto indicato per questo titolo nell'intercalare di polizza (allegato 3)**

Art. 8.6.7 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dello stesso. In caso di inadempimento l'assicurazione furto resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore dalle ore 24,00 del 10° giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salvo quanto previsto dall'Art. 1.5 - Aggravamento del rischio se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 8.6.8 Assicurazione per conto di chi spetta


L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.

L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 8.7 Condizioni aggiuntive (Operanti se assicurata la relativa partita)**Art. 8.7.1 Valori in cassaforte**

La Società, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza sino a concorrenza della somma assicurata con la partita valori **in cassaforte, la perdita di valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 Kg.**



La garanzia furto è operante sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei modi previsti dall'Art. 8.3 - Oggetto dell'assicurazione, lettera a), abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso, ovvero con uso di grimaldelli o arnesi simili.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 10.7 - Assicurazione parziale.

A parziale deroga dell'Art. 10.10 - Recupero delle cose rubate, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

Art. 8.7.2 Portavalori

L'assicurazione, limitatamente ai valori, sino a concorrenza della somma assicurata con la partita "Portavalori", è prestata contro:

- 1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- 3) lo scippo, cioè il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina;


commessi sulla persona di dipendenti (impiegati e/o dirigenti) del Contraente addetti del trasporto dei valori, mentre al di fuori dell'azienda detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa sempre che entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 10.7 - Assicurazione parziale.

Art. 8.8 Delimitazioni e Detrazioni della Sezione II- Furto e Rapina

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, con i limiti (scoperto/franchigia e limite di indennizzo) indicati nell'Intercalare di polizza (allegato 3)

In caso di concomitanza, sul medesimo sinistro, di più scoperti previsti dalla polizza, troverà applicazione solo lo scoperto di maggiore ammontare



NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE III - GUASTI MACCHINE**Art. 9.1 Premessa**

Cose assicurate - *Macchinario in leasing*

Il Contraente dichiara che con la presente Sezione III - Guasti Macchine, si intendono assicurate con la relativa partita la totalità degli impianti di forza e di produzione, poste nelle ubicazioni indicate in polizza.

L'assicurazione è prestata a valore intero e cioè con applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 10.7 - Assicurazione parziale.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi macchinari ed attrezzature in "leasing".

Art. 9.2 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti di forza e agli impianti di produzione assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 9.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;*
- b) *causati da difetti già esistenti e di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;*
- c) *causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;*
- d) *per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore delle cose assicurate;*
- e) *dovuti:*
 - *all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;*
 - *a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o alterazione dei parametri funzionali;*
- f) *di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;*
- g) *a lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, nonché a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;*
- h) *causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;*
- i) *causati da inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;*
- j) *causati da atti di guerra (dichiarata e non), o verificatisi in conseguenza di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;*
- k) *causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- l) *causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;*
- m) *dovuti a smarrimento o ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;*
- n) *ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;*
- o) *di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;*
- p) *materiali e diretti di fenomeno elettrico alle cose assicurate, già previsti nella Sezione I - Incendio All Risks, nonché qualsiasi danno indennizzabile in una altra Sezione della presente polizza.*

Art. 9.4 Condizioni speciali (Operanti qualora applicabili alla tipologia di rischio assicurato)**Art. 9.4.1 Danni ai magli**

Sono esclusi dalla garanzia i danni alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli.



Art. 9.4.2 Danni ai frantoi, frangizolle e mulini in genere

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere.

Art. 9.4.3 Danni alle macchine per produzione di carta e cartone

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone.

Art. 9.4.4 Danni agli scardassi

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate. A parziale deroga dell'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

Art. 9.4.5 Danni ai forni

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione.

Art. 9.4.6 Danni alle turbine a gas

A parziale deroga dell'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

Art. 9.4.7 Danni alle macchine da stampa in quadro e continue di tessuti

In caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto, a parziale deroga dell'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

Art. 9.4.8 Danni ai nastri trasportatori non metallici

In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

Art. 9.4.9 Trasformatori ed alternatori

A parziale deroga dell'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 10 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.

Art. 9.4.10 Elettropompe sommerse

Il Contraente o l'Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- a) livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;*
- b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;*
- c) contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.*

Art. 9.4.11 Revisione di impianti di turbine a vapore

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione di ogni turboalternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche), completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 5.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir eseguita prima che scada la garanzia.

Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.


La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

Art. 9.4.12 Revisione di impianti di turbine idrauliche con potenza superiore a 375 KW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione della turbina completamente aperta.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di turbine idrauliche nuove di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia.



Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, l'ispezione deve avvenire almeno ogni tre anni.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

Art. 9.4.13 Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 KW in esecuzione a 4 o più poli

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

Art. 9.4.14 Revisione di motori in cc. con potenza superiore a 375 KW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo due anni di funzionamento per i motori in c.c. in altri impianti, a partire dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

Art. 9.4.15 Posabinari e simili

La garanzia viene limitata ai danni materiali e diretti derivanti da sinistri causati dall'urto o deragliamento provocato da locomotive, locomotori, carri, carrelli e ruotabili in genere, nonché da ostacoli fissi e mobili presenti sulla rete ferroviaria delle FF.SS. e di altre società private, nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 9.4.16 Danni all'olio diatermico

Sono escluse dalla garanzia le perdite e/o i danni all'olio diatermico delle caldaie.

Art. 9.4.17 Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica agli impianti, componenti ed apparecchiature elettroniche

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione dei difetti) e cioè:


a) controlli di funzionalità;

b) manutenzione preventiva;

c) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;

d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Gli interventi indicati ai punti a), b), c), d) rientrano fra le prestazioni normalmente offerte dai contratti di assistenza tecnica.




Art. 9.4.18 Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'Art. 9.3 - Esclusioni, lettera g), in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, *l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto dell'Art. 10.7 - Assicurazione parziale.*

Art. 9.5 Delimitazioni e Detrazioni della Sezione III- Guasti Macchine

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, con i limiti (scoperto/franchigia e limite di indennizzo) indicati nell'Intercalare di polizza (allegato 4).



**NORME CHE REGOLANO I SINISTRI PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS,
II - FURTO E RAPINA e III - GUASTI MACCHINE****Art. 10.1 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;*
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 codice civile, specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;*
- c) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate o sottratte, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;*
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.*

Le spese sostenute per adempiere gli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dall'art. 1914 codice civile.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Società di stimare il danno, le cose non rubate o rimaste illese nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. La Società si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;*
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.*

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

In caso di rottura di macchinario o di danno alle apparecchiature d'ufficio, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione di un perito incaricato dalla Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per il macchinario o l'apparecchiatura d'ufficio danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 10.2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte e/o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di sinistro doloso, perde il diritto all'indennizzo.


Art. 10.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;*
 - b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*
- I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.*

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 10.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 10.1 - Obblighi in caso di sinistro;*
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 10.6 - Supplemento di indennizzo - Valore a nuovo;*
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese in conformità delle disposizioni contrattuali.*

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 10.3 - Procedura per la valutazione del danno, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- *per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;*
- *per "Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.*


Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) "Fabbricati" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.*
- II) "Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento" si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.*
- III) "Merci" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.*

Nelle lavorazioni industriali, le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- *per "Fabbricati" - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione;*



- per "Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento" e "Merci", punti II) e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- per "Cose Particolari" determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico;
- per i danni alle cose assicurate, escluse le cose particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione II - Furto e rapina:
 - 1) l'ammontare del danno per il macchinario ed attrezzatura di età documentata non superiore a 3 anni, è dato considerando il costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna cosa o bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;
 - 2) l'ammontare del danno per le merci, il restante macchinario, attrezzatura ed arredamento, è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro;
- per i titoli di credito, a seguito di evento indennizzabile previsto in polizza rimane stabilito che:
la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- per gli impianti di forza e di produzione, in caso di guasto o rottura a seguito di evento previsto dalla Sezione III - Guasti macchine, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato in polizza, secondo le norme che seguono:
 - a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose assicurate secondo i criteri di valutazione del presente articolo per l'attribuzione del valore delle cose assicurate;
 - 2) si stima per ogni cosa colpita da sinistro l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 3) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 2), difalcato dell'importo stimato al punto 3).
 - b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - 4) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 5) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 4), difalcato dell'importo stimato al punto 5).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera a) eguagli o superi il valore della cosa stimato come alla lettera b) punto 3).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.


Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro *devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 10.7 - Assicurazione parziale.*

Art. 10.6 Supplemento di indennizzo - Valore a nuovo (Operante solo per la Sezione I - Incendio All Risks)

Relativamente alle partite "Fabbricati", "Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento" si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo".

Si conviene che:

- 1) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;



- inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al momento del sinistro diventa nullo;
- 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 - 3) in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) "Fabbricati" e al triplo del relativo valore determinato in base alle stime del capo II) "Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento" del precedente Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
 - 4) l'Assicurato acquista il diritto al pagamento del supplemento di indennizzo (Valore a nuovo) solo se dà garanzia della ricostruzione o del rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società) se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La ricostruzione o il rimpiazzo debbono avvenire al più tardi entro 12 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" non opera per "Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento" in stato di inattività da oltre 12 mesi.

Art. 10.7 Assicurazione parziale (Valida per la Sezione I - Incendio All Risks e la Sezione III - Guasti Macchine)

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 10.8 Deroga alla proporzionale (Valida per la Sezione I - Incendio All Risks e III - Guasti Macchine)

A parziale deroga dell'Art. 10.7 - Assicurazione parziale, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dall'Art. 10.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 10.7 - Assicurazione parziale rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 10.9 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10.10 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.


Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 10.11 Riduzione delle somme assicurate a seguito sinistro indennizzabile a termini della Sezione II - furto o rapina ovvero della Sezione III - guasti macchine e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e/o i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto delle imposte, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.



L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro.

Art. 10.12 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato, e in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dell'Art. 8.5 - Esclusioni, lettere c) e d).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.

